

CONVENZIONE TRA

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT (*di seguito UNINT*) con sede in Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 – Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominate "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Bisogni, nato a Casabona (KR) in data 20/02/1946;

E

L'Istituto Scolastico I.I.S. CARLO URBANI (*di seguito Istituto*) con sede legale in Via DELL'IDROSCALO, 88 Città

ROMA PR RM Codice Fiscale 97196850586

legalmente rappresentato dal D.S. ELISABETTA GIUSTINI Nato/a
a ROMA il 11/07/1954.

IN CONSIDERAZIONE

- del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», d'ora in avanti DM 249/2010:
 - > all'art.13, Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
 - > al comma del medesimo articolo, stabilisce che è previsto un tirocinio di 300 ore, pari a 12 crediti formativi, svolto presso istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11;
 - > all'art. 12 comma 1, stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo;
- del Decreto 30 settembre 2011, «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», d'ora in avanti DM 30/2011 specifica le modalità di
 - > tirocinio diretto, che avrà una durata di 150 ore da svolgersi in non meno di 5 mesi e con l'attribuzione di 6 CFU.
 - > tirocinio indiretto a sua volta prevede 50 ore con il tutor coordinatore, 25 ore con il tutor dei tirocinanti e 75 ore sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale;
- della necessità di disporre di un atto convenzionale che disciplini le attività di tirocinio;
- delle attività di cooperazione tra istituzioni scolastiche e accademiche per la realizzazione del nuovo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione

- docente, detto "percorso FIT", che costituirà il canale di ingresso per l'insegnamento nella scuola;
- della volontà di UNINT di favorire la partecipazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado alla vita accademica, e costruire un partenariato per la diffusione delle iniziative culturali, formative e di ricerca.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Tirocini

- a. L'Istituto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) di afferenza e/o in possesso dei requisiti previsti nell'art. 12 del D.M. 249/2010, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del soggetto promotore, i discenti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi ed in applicazione della normativa richiamata nelle premesse.
- b. Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 (*e successive modifiche*) non costituisce rapporto di lavoro, e deve essere svolto in orari diversi da quelli di lavoro.
- c. La scelta del/i tirocinante/i da parte del soggetto ospitante deve avvenire secondo i criteri di trasparenza, merito e pubblicità. UNINT si impegna a dare visibilità alla convenzione nelle bacheche della piattaforma e-learning (per le aree riservate ai corsisti CSS3) e sul sito web dell'Ateneo.
- d. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione deve essere seguita e verificata dal/i tutor coordinatore/i e dal/i tutor dei tirocinanti, secondo quanto riportato nel paragrafo denominato TIROCINIO di cui l'allegato B (articolo 2) del DM 30 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 02/04/2012.
- e. Per ciascun tirocinante, l'Istituto progetta il percorso di tirocinio, che contempla: 150 ore di tirocinio diretto; 50 ore di rielaborazione con il tutor coordinatore; 25 ore di rielaborazione con il tutor dei tirocinanti e 75 ore di TIC (tecnologie applicate alla didattica).
- f. Per ogni tirocinante inserito nell'Istituto, in base alla presente convenzione, il tutor coordinatore, di cui all'art. 11 comma 2 del DM 249/2010, predispone il progetto formativo e gestisce il registro delle presenze firmato dal tutor e dal dirigente scolastico che sarà inviato da UNINT con le indicazioni e raccomandazioni per la compilazione, la custodia e la restituzione.

- g. I termini e i contenuti del tirocinio vengono definiti nel progetto formativo che il corsista concorda con l'Istituto che lo accoglie, condividendo tutti gli aspetti organizzativi con il docente tutor indicato dalla Dirigenza scolastica.
- h. La modulistica predisposta da UNINT prevede le seguenti informazioni:
- i riferimenti della dell'istituto Scolastico ospitante
 - Il nominativo del dirigente scolastico
 - Il nominativo del tirocinante;
 - Il nominativo del tutor designato rispondente ai requisiti della normative di riferimento¹;
 - le attività da svolgere;
 - gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione del periodo di svolgimento;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e della responsabilità civile.
- i. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito alle attività svolte, con particolare riferimento ai dati personali degli alunni con i quali si troverà a operare; frequentare la Scuola nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati.
- Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo l'Istituto è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al tirocinante.
- j. Durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto promotore:
- assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n. 12043674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Cattolica Assicurazioni – Polizza 002109.32.300079). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i

¹ Incarico di insegnamento per non meno di 7 anni e secondo le priorità di seguito indicate:

docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con meno di 5 anni di anzianità di servizio.

- tempi previsti dalla normative vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore,
- si impegna a informare l'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione del tirocinio e a inviare comunicazione alla regione o alla provincia delegate e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative,
- fornisce all'Istituto il progetto formativo di cui all'art. 2 e un registro vidimato per il monitoraggio delle presenze.

k. Durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria all'attuazione del progetto formativo. come da pianificazione didattica,
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante,
- consentire al soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor per verificare l'andamento del tirocinio,
- in caso di impedimento o trasferimento del tutor designato, procede, d'intesa con il soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente,
- rilasciare un attestato di completamento al termine del tirocinio, con la specifica del numero delle ore e dell'attività realizzate,
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene nel rispetto della vigente normative in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 2 Contributo economico

Per le prestazioni di cui al precedente articolo, il soggetto promotore riconoscerà all'Istituto ospitante un contributo pari a 300,00 euro per il totale espletamento del percorso del tirocinio effettuato da ciascun tirocinante, comprese le ore rivolte all'integrazione scolastica degli alunni disabili. I relative importi saranno versati in un'unica soluzione su richiesta del soggetto ospitante a conclusione del tirocinio.

Art. 3 Partenariato

In coerenza con le premesse, UNINT si impegna a

- accettare l'iscrizione gratuita dei docenti dell'Istituto alla Scuola di Scienze della Politica;
- costruire con l'Istituto le migliori condizioni per la realizzazione dei percorsi FIT;
- contribuire alla formazione dei figli dei docenti dell'Istituto con uno sconto pari al 10% delle tasse di iscrizione ai corsi di laurea per l'anno accademico 2018/2019 e una maggiore rateizzazione della quota dovuta;
- supportare le attività di Orientamento in uscita degli studenti dell'Istituto, organizzando annualmente, incontri di presentazione dell'offerta formativa e degli sbocchi occupazionali.

Art. 4 Trattamento dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione.

Art. 5 -Durata

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicate, ha durata triennale e potrà essere rinnovata automaticamente per un altro triennio, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data 10/11/2017

Università degli Studi Internazionali di Roma –
UNINT

Il Soggetto ospitante

ISITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARLO URBANI

Dott. Giovanni Bisogni

Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elisabetta Giustini

5



Firmato
digitalmente da
Elisabetta Giustini
Data: 2017.11.16
14:49:27 +01'00'